

**ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'ASL CITTÀ
DI TORINO
ANNI ACCADEMICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026**

TRA

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof. Stefano GEUNA, nato a Torino, il 25.09.1965, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8;

E

L'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", partita IVA/codice fiscale 11632570013, con sede legale in Torino (To), via San Secondo 29 - CAP 10128, in prosieguo d'atto denominata "Azienda", nella persona del Responsabile della SS.S Obiettivi sanitari e formazione aziendale, Dott.ssa Carola Anna Meda, nata a Torino (TO) il 16.08.1961, delegata dal Legale Rappresentante con deliberazione n. 1571/01.05/2021 del 24.12.2021, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda.

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N. connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 e in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;

- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.
Le strutture di rete si distinguono in:
 - a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
 - b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.
 Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
 - c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- Il Decreto direttoriale MIUR 19 luglio 2021, n. 21231 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, approvato con deliberazione di G.R. n. 29-6659 del 23 marzo 2018 ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture dell'Azienda sono state individuate dall'Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR 21231/2021 di cui in premessa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le modificazioni o integrazioni degli allegati, relativi agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni al presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

L'Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia.

Per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente.

L'Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

L'Azienda garantisce, per le strutture dell'Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato/i; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.

Art. 3

Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui all'Allegato comunicano al Legale Rappresentante dell'Azienda, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando é riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Art. 4

Attività didattica

L'Azienda mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Art. 5

Tutor

Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

Art. 6

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, l'Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza. Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico dello specializzando.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, le AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e San Luigi di Orbassano effettuano per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all'Università.

Copia dei certificati di idoneità sanitaria deve essere fornita alla struttura presso la quale si svolge la formazione prima dell'avvio della frequenza.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall'Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Art. 8

Sicurezza

L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all'art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.

Copia degli attestati di superamento dei corsi di formazione in materia di sicurezza deve essere fornita alla struttura presso la quale si svolge la formazione prima dell'avvio della frequenza.

L'Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

L'Azienda si impegna a dare comunicazione all'Università degli accertamenti sanitari effettuati.

Art. 9

Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall'Azienda, è altresì, tenuto:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato RGDP, e successive modificazioni o integrazioni.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 10

Oneri

Resta inteso che l'attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo e per l'Azienda, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.

Art. 11

Validità

Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall'a.a. 2021/2022 e comunque fino all'approvazione del nuovo Accordo Attuativo.

Art. 12

Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

Art. 13

Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo

l'accordo, le parti concordano di risolvere, in via esclusiva, tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Art. 14

Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo sarà soggetto all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Rettore
Prof. Stefano Geuna

Per l'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Il Responsabile della SS.S Obiettivi sanitari e
Formazione Aziendale
Dott.ssa Carola Anna Meda

**ALLEGATO DELL'ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO E L'ASL CITTÀ DI TORINO (art. 2) ANNI ACCADEMICI
2021/20122– 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026**

ASL CITTÀ DI TORINO

Scuola	Struttura collegata
Anatomia patologica	Medicina legale 2701
Igiene e medicina preventiva	Dipartimento di prevenzione 0000
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	Medicina dello sport 0114
Scienza dell'alimentazione	SC Nutrizione clinica 0000
Statistica sanitaria e Biometria	Dipartimento di prevenzione 0000
Scuola	Struttura complementare
Dermatologia e venereologia	Ce.Mu.S.S.
Ginecologia e ostetricia	Consultori familiari 0000
Igiene e medicina preventiva	Direzione di distretto 0000 Direzione aziendale 0000
Medicina del lavoro	Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) 0000
Statistica sanitarie e biometria	D.I.R.M.E.I. Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive 0000
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Neuropsichiatria infantile	Dipartimento salute mentale
Pediatria	Pediatrati di famiglia

DSM - CENTRO SALUTE MENTALE 2 (Via Gorizia)	
Scuola	Struttura collegata
Psichiatria	Assistenza psichiatrica S05
	Attività clinica S01
DSM - CENTRO SALUTE MENTALE 3 (Via Spalato)	
Scuola	Struttura collegata
Psichiatria	Assistenza psichiatrica S05
DSM - CENTRO SALUTE MENTALE 9 (Via Montevideo)	
Scuola	Struttura collegata
Psichiatria	Assistenza psichiatrica S05
	Attività clinica S01
DSM - CENTRO SALUTE MENTALE PE (Via Ilarione Petitti)	
Scuola	Struttura collegata
Psichiatria	Attività clinica S01
DSM - CENTRO SALUTE MENTALE C.MA (Via Cardinal Massaia)	
Scuola	Struttura collegata
Psichiatria	Assistenza psichiatrica S05
	Attività clinica S01
	Attività di laboratorio S03

OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA

Scuola	Struttura collegata
Malattie infettive e tropicali	Malattie infettive e tropicali 2402
	Malattie infettive e tropicali 2403
Microbiologia e virologia	Medicina laboratorio SASV
Radiodiagnostica	Radiologia 6902
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Allergologia ed immunologia clinica	Malattie infettive e tropicali 2403
Dermatologia e venereologia	Malattie infettive e tropicali 2403
Malattie dell'apparato respiratorio	Malattie infettive e tropicali 2403
Malattie infettive e tropicali	Microbiologia e virologia
	Virologia e microbiologia molecolare
	Pneumologia territoriale
	Radiologia
Medicina interna	Malattie infettive e tropicali 2402
	Malattie infettive e tropicali 2403
Oncologia medica	Malattie infettive e tropicali 2403

OSPEDALE MARIA VITTORIA	
Scuola	Struttura collegata
Allergologia ed immunologia clinica	Allergologia 0101
	Medicina generale 2603
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	Terapia intensiva 4901
Chirurgia generale	Chirurgia generale 0901
Ginecologia e ostetricia	Ostetricia e ginecologia 3701
Malattie dell'apparato cardiovascolare	Cardiologia 0801
Medicina d'emergenza-urgenza	Pronto soccorso 5102
Medicina interna	Medicina generale 2601
	Medicina generale 2603
Neurologia	Neurologia 3201
Neuropsichiatria infantile	S.C. Neuropsichiatria infantile NORD 3301
Ortopedia e traumatologia	Ortopedia e traumatologia 3601
Otorinolaringoiatria	Otorinolaringoiatria 3801
Pediatria	Nido 3101
	Pediatria 3901
	Terapia intensiva neonatale 7301
Radiodiagnostica	Radiodiagnostica 6901
Scuola	Struttura complementare
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (non accreditata dall'a.a. 2018/2019)	Chirurgia plastica 1201
Igiene e medicina preventiva	Direzione medica 0000
Neurochirurgia	Recupero e riabilitazione funzionale 5601

OSPEDALE MARIA VITTORIA	
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	Urologia 4301
	Oculistica 3401
	Chirurgia generale 0901
	Chirurgia plastica 1201
	Ostetricia e ginecologia 3701
	Ortopedia e traumatologia 3601
	Otorinolaringoiatria 3801
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (non accreditata dall'a.a. 2018/2019)	Chirurgia generale 0901
	Medicina generale 2601
	Anatomia patologica
Chirurgia toracica	Chirurgia plastica 1201
Ematologia	Pronto soccorso
Endocrinologia e malattie del metabolismo	Pronto soccorso
Geriatrics	MECAU
Ginecologia ed ostetricia	Chirurgia generale 0901
	Terapia intensiva 4901
	Anatomia patologica
	Chirurgia plastica 1201
Malattie dell'apparato cardiovascolare	Pronto soccorso
Malattie dell'apparato digerente	Pronto soccorso
Malattie dell'apparato respiratorio	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - MECAU 1
Malattie infettive e tropicali	Pronto soccorso
	Pediatria 3901
	Radiologia 1
	Direzione sanitaria
	Neurologia 3201

OSPEDALE MARIA VITTORIA	
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Medicina d'emergenza-urgenza	Terapia intensiva 4901
	Unità coronarica 5001
	Cardiologia
	Medicina generale 2601
	Pediatria 3901
	Terapia intensiva neonatale 7301
	Neurologia 3201
	Ostetricia e ginecologia 3701
	Otorinolaringoiatria 3801
Medicina interna	Pronto soccorso
	Cardiologia 0801
	Pediatria 3901
	Unità di Rianimazione anestesiologicala
Neurochirurgia	Chirurgia plastica 1201
Pediatria	Pronto soccorso

OSPEDALE MARTINI	
Scuola	Struttura collegata
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore	Terapia intensiva 4902
Chirurgia generale	Chirurgia generale 0904
Chirurgia maxillo-facciale	Odontostomatologia 3501
Medicina d'emergenza-urgenza	Pronto soccorso 5103
Medicina interna	Medicina generale 2601 Medicina generale 2603 Medicina generale 2604
Neurologia	Neurologia 3202
Neuropsichiatria infantile	S.C. Neuropsichiatria infantile SUD 3301
Ortopedia e traumatologia	Ortopedia e traumatologia 3602
Pediatria	Pediatria 3902 Neonatologia 6202 Nido 3101
Scuola	Struttura complementare
Igiene e medicina preventiva	Direzione medica 0000
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore	Chirurgia generale 0904 Otorinolaringoiatria 3802 Ortopedia e traumatologia 3602 Urologia 4301 Ostetricia e ginecologia 3701
Ematologia	Pronto soccorso

OSPEDALE MARTINI

Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Endocrinologia e malattie del metabolismo	Pronto soccorso
Geriatría	MECAU
Malattie dell'apparato digerente	Pronto soccorso
Malattie infettive e tropicali	Pronto soccorso
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	Pronto soccorso
-	
Medicina d'emergenza-urgenza	Terapia intensiva 4902
	Terapia intensiva 4903
	Unità coronarica 5001
	Medicina interna per intensità di cura
Medicina interna	Pronto soccorso
	Neurologia 3202
	Nefrologia 2902
	Unità di Rianimazione anestesiológica
	Medicina generale
Nefrologia	Pronto soccorso
Neurologia	Psichiatria 4001
Pediatria	Pronto soccorso
	Pediatria 3905

TORINO NORD EMERGENZA - SAN GIOVANNI BOSCO	
Scuola	Struttura collegata
Anatomia patologica	Anatomia patologica 0302
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	Terapia intensiva 4901
Chirurgia generale	Chirurgia generale 0902
Chirurgia maxillo-facciale	SS Chirurgia maxillo-facciale 1002
Chirurgia vascolare	Chirurgia vascolare 1401
Malattie dell'apparato cardiovascolare	Cardiologia 0801
Malattie dell'apparato digerente	Gastroenterologia 5802
Medicina d'emergenza-urgenza	Pronto soccorso 5101
Medicina interna	Medicina generale 2601 Medicina generale 2603 Medicina generale 2607
Nefrologia	Nefrologia 2901
Neurochirurgia	Neurochirurgia 3001
Neurologia	Neurologia 3201
Ortopedia e traumatologia	Ortopedia e traumatologia 3601
Otorinolaringoiatria	Otorinolaringoiatria 3801
Patologia clinica e Biochimica clinica	Immunologia 2004 Medicina laboratorio SASV
Radiodiagnostica	Radiologia 6904
Urologia	Urologia 4301

TORINO NORD EMERGENZA - SAN GIOVANNI BOSCO	
Scuola	Struttura complementare
Igiene e medicina preventiva	Direzione medica 0000
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	Chirurgia generale 0902
	Chirurgia vascolare 1401
	Neurochirurgia 3001
	Urologia 4301
	Otorinolaringoiatria 3801
	Ortopedia e traumatologia 3601
	Pronto soccorso
Chirurgia toracica	Chirurgia generale 0902
Ematologia	Pronto soccorso
Endocrinologia e malattie del metabolismo	Pronto soccorso
Geriatrics	Medicina generale 2601
-	Medicina generale 2607
Malattie dell'apparato cardiovascolare	Pronto soccorso
Malattie dell'apparato digerente	Pronto soccorso
Malattie dell'apparato respiratorio	Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza - MECAU 2
Malattie infettive e tropicali	Pronto soccorso
Medicina d'emergenza-urgenza	Terapia intensiva 4901
	Unità coronarica 5001
	Cardiologia
	Medicina interna per intensità di cura
Medicina interna	Pronto soccorso
	Cardiologia
	Unità di Rianimazione anestesiological

TORINO NORD EMERGENZA - SAN GIOVANNI BOSCO	
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Nefrologia	Pronto soccorso
Neurochirurgia	Terapia intensiva 4901
Patologia clinica e Biochimica clinica	Centro trasfusionale
	Nefrologia 2901
	Immunologia

***Strutture specialistiche universitarie o convenzionate che devono essere presenti nella rete formativa (Allegato 2 D.M. 402/2017)**